



Pil Unione Europea Primo trimestre 2023 (% su primo trimestre 2022)

Spagna	+3,8
Irlanda	+2,6
Portogallo	+2,5
Italia	+1,8
Austria	+1,8
Unione Europea	+1,3
Francia	+0,8
Germania	-0,1

Fonte Eurostat

L'appunto

“Il Pnrr serve all'Italia non per far uscire dal baratro un'economia arretrata, come spesso viene definita quella italiana da una vecchia vulgata che ormai ha decisamente stancato, ma per rendere più dinamica una economia italiana già forte e moderna, il cui PIL è cresciuto quasi dell'11% negli ultimi due anni, grazie alle riforme già avviate prima della pandemia”.

**Marco Fortis – Direttore e
Vicepresidente Fondazione Edison**



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

Caldaie a gas, incertezze e contrasti per gli scenari 2029 La posizione intransigente della Commissione europea

La Commissione UE ha confermato nei giorni scorsi la volontà di proseguire nel percorso (più o meno “accidentato”) che rischia di portare al blocco della commercializzazione delle caldaie a gas a partire dal 2019, come previsto dalla revisione dei regolamenti Ecodesign ed Energy Labelling.



Se ne è parlato in occasione del “consultation forum” della Commissione, che si è tenuto a Bruxelles il 27 aprile scorso, in occasione del quale sono state ascoltate le voci dei Paesi membri e di alcuni fra i principali stakeholder. Ora proseguirà la fase della consultazione, al termine della quale è previsto il voto del Parlamento e del Consiglio, che non potranno modificare il testo ma solo approvarlo o respingerlo. Sono emerse spaccature evidenti e posizioni che appaiono inconciliabili. Va innanzitutto precisato che il divieto di commercializzazione non è previsto direttamente dai Regolamenti europei, ma è una conseguenza della definizione di un nuovo limite minimo di efficienza stagionale per la categoria delle caldaie (115 per cento), che metterebbe fuori mercato qualsiasi caldaia, anche se alimentata con combustibili rinnovabili. Questo aspetto rappresenta oggi uno dei principali “nodi” da sciogliere. Da una parte, la Commissione ha ribadito di voler perseguire questi obiettivi, legati al piano RepowerEU (che si propone fra l'altro di rendere i Paesi membri indipendenti dal gas russo). Nel corso del consultation forum si sono registrate voci a favore dello stop alla commercializzazione delle caldaie da parte di organizzazioni quali EEB (European Environmental Bureau), ECOS (Environmental

Coalition on Standards) e l'organizzazione dei fabbricanti di pompe di calore (European Health Pump Association) e di Stati come la Danimarca e il Belgio. Di segno opposto le valutazioni dei fabbricanti multitecnologici (European Heating Industry), dei costruttori edili (European Builders Confederation) e di diverse organizzazioni legate al mondo dei combustibili liquidi e gassosi (Marcogaz, Eurogas, Eurofuel). L'Italia si è schierata in maniera estremamente netta contro l'introduzione di questi nuovi parametri, mentre perplessità sono state espresse anche da Slovacchia, Romania, Croazia e Repubblica Ceca. Altri Paesi, fra i quali Stati Uniti e Germania, non hanno ancora preso una posizione precisa. Per quanto riguarda il nostro Paese, le ragioni del “no” sono state sintetizzate nel comunicato stampa congiunto che è stato sottoscritto fra gli altri da Federcostruzioni (di cui ANGAISA fa parte, ANCE e Assotermica), di cui riportiamo di seguito alcuni passaggi:

“La prescrizione che la Commissione europea si appresta ad approvare ponendo un indice di efficienza al 115% per le caldaie a gas rappresenta di fatto un divieto di immissione sul mercato di tutte le caldaie e non risulta coerente con il parere espresso dal Parlamento europeo lo scorso 14 marzo sulla proposta di Direttiva sulle prestazioni energetiche dell'edilizia”. È quanto dichiarano Proxigas (l'Associazione che riunisce le imprese della filiera del gas naturale), Assogasliquidi (l'Associazione di Federchimie segue a pag. 2

continua da pag.1

ca che rappresenta le imprese del comparto dei gas liquefatti), **Assotermica** (l'Associazione dei produttori apparecchi e componenti per impianti termici), **Federcostruzioni** (Federazione delle costruzioni), **Ance** (l'Associazione nazionale costruttori edili) e **Applia Italia** (l'Associazione dei produttori di apparecchi domestici e attrezzature professionali). Le sei Associazioni esprimono preoccupazione in merito agli orientamenti della Commissione Europea in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica dei sistemi di riscaldamento.

“Nel merito, pur condividendo gli obiettivi di riduzione delle emissioni e l'importanza di un impegno comune a livello europeo per realizzare i target ambientali, esprimiamo forti perplessità rispetto all'approccio adottato nel declinarli a livello legislativo”, evidenziano Proxigas, Assogasliquidi, Assotermica, Federcostruzioni, Ance e Applia Italia. “L'approccio è basato su divieti che non tengono conto delle prospettive di sviluppo delle tecnologie e dei vettori energetici e, soprattutto, non considerano le specificità dei singoli Stati Membri”. “Per il nostro Paese, dove il gas è centrale nel

settore domestico” - sottolineano le associazioni - “si prospettano ricadute sulla competitività dell'industria, sulla sostenibilità economica e sociale per le famiglie, sulla stabilità e sulla resilienza del sistema energetico. Criticità che rischiano di compromettere anche l'attuazione concreta del percorso di decarbonizzazione e che richiedono una attenzione specifica delle nostre Istituzioni per modificare sostanzialmente l'approccio della nuova regolamentazione”.

Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi

Diritto & Impresa

Ambiente. Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Con [decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica \(MASE\) 20 febbraio 2023, n. 40](#) (Cfr. [Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2023, n. 93](#)) è stato disposto l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.

L'Allegato a tale provvedimento, in vigore dal 5 maggio 2023, va a sostituire integralmente [l'Allegato 1 al decreto 25 settembre 2007, n. 185 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare](#), recante l'istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e la costituzione ed il funzionamento del Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE).

L'aggiornamento dei raggruppamenti di RAEE si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore, il 15 agosto 2018, dell'ampliamento del campo di applicazione del D.Lgs 49/2014 (cd. open scope) ad un numero molto maggiore di tipologie di RAEE, così come classificate nelle categorie dell'Allegato III e elencate, a titolo esemplificativo, nell'Allegato IV del medesimo decreto.

I nuovi raggruppamenti, riportanti le tipologie di RAEE che ne fanno parte, sono i seguenti:

- Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi;
- Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi;
- Raggruppamento 3 - TV e monitor;
- Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro;
- Raggruppamento 4 - Sezione A “pannelli fotovoltaici”;
- Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose.

Fisco. Bonus edilizi. Certificazione SOA. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 del 20

aprile 2023.

Come noto, sono state introdotte misure finalizzate a garantire che gli interventi che beneficiano degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020, che disciplinano, rispettivamente, le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, tra cui anche il c.d. “Superbonus” e l'opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito, siano realizzati da imprese qualificate, che possono assicurare la corretta esecuzione dei lavori previsti dal contratto di appalto e subappalto (art. 10-bis, D.L. n.21/2022, il cd. decreto “Ucraina”, convertito dalla L. n. 51/2022).

In particolare, è previsto che, ai fini del riconoscimento dei suddetti incentivi fiscali, l'esecuzione dei lavori deve essere affidata:

- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:
 - a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA (Società Organismo di Attestazione),
 - a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
- a decorrere dal 1° luglio 2023 esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, qui di seguito illustrati, concernenti la disciplina dell'obbligo SOA.

In particolare, viene chiarito che:

- il limite di 516.000 euro, da valutare autonomamente per ciascun contratto di appalto e per ciascun contratto di subappalto, si intende al netto dell'IVA; ne consegue che, nell'ipo-

tesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell'opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia;

- per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del citato D.L. 21/2022) e per i contratti stipulati prima di tale data è possibile fruire degli incentivi fiscali sopra elencati a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023;
- per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 è possibile fruire dei predetti incentivi fiscali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, qualora le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la medesima data;
- per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, la detrazione è condizionata all'avvenuto rilascio della certificazione SOA;
- le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative agli interventi del cd. “Superbonus” e dei bonus diversi dal “Superbonus”.

Fisco. Esclusione IVA. Sostituzione di prodotti difettosi.

Con la [risposta n. 304 del 24 aprile 2023](#), l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento IVA da applicare in caso di sostituzione di prodotti o di parte difettose degli stessi. Nel caso esaminato, una società ha ceduto impianti a soggetti privati o a “Dealers” (rivenditori), che, a loro volta, hanno venduto i beni ai propri clienti.

Nel prezzo corrisposto dai cessionari è stato stabilito che fossero comprese anche eventuali

prestazioni di manutenzione o sostituzione degli impianti difettosi o pericolosi.

Le obbligazioni contrattuali non prevedono coperture ulteriori rispetto a quelle previste per legge (garanzia legale), tuttavia permangono in capo a produttore e distributore gli oneri e le responsabilità di immissione sul mercato di prodotti sicuri.

In conseguenza di difetti strutturali da cui potevano derivare pericoli per il consumatore, la società produttrice ha, quindi, posto in essere una campagna di richiamo e sostituzione degli impianti con nuovi prodotti del medesimo tipo, senza alcun esborso per il cliente o per i "Dealers".

L'Agenzia delle Entrate, richiamando alcuni chiarimenti forniti con precedenti documenti di prassi, ha confermato che sono irrilevanti, ai fini IVA, anche qualora avvengano al di fuori della garanzia, le operazioni di richiamo e sostituzione di prodotti difettosi, laddove:

- l'intervento avvenga in adempimento di specifici obblighi normativi che impongono al produttore di sostituire il prodotto con uno identico, non pericoloso ed idoneo all'uso;
- nel prezzo originario di vendita siano compresi gli oneri e le spese inerenti alle operazioni di sostituzione.

Trattandosi di operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, queste non devono essere oggetto di documentazione tramite emissione di fattura di cui all'art. 21 del DPR n. 633/72.

È stato inoltre precisato che qualora i beni fossero destinati a un altro Paese membro, non si realizzerrebbe una cessione intra Ue e non sussisterebbe l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat. Infine, l'Agenzia delle Entrate, ai fini del superamento della presunzione di cessione di cui all'art. 1, DPR n. 441/1997, ha affermato che il valore di euro 10.000, quale limite fino al quale la distruzione dei beni può avvenire con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve essere calcolato sulla base del prezzo di acquisto riferito al costo dei beni distrutti in ogni singola operazione di smaltimento, non trattandosi di un limite annuale.

Fisco. Rottamazione quater. Domande di adesione fino al 30 giugno 2023.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il [comunicato n. 68 del 21/04/2023](#), ha annunciato che è differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater), attualmente fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022). Pertanto i contribuenti avranno a disposizione due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura di rottamazione. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme

dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitterà al 31 ottobre 2023. Si ricorda che la nuova forma di definizione agevolata si applica ai carichi di importo superiore ai 1.000 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In particolare, è prevista la possibilità di estinguere tali debiti con il pagamento della sola somma capitale (oltre alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento), con esclusione degli interessi iscritti e delle sanzioni incluse nei carichi stessi, degli interessi di mora, delle sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura tributaria, e delle somme maturate a titolo di aggio. Per procedere alla definizione in commento, il debitore deve comunicare all'Agente della riscossione, mediante apposita dichiarazione da trasmettere telematicamente entro la nuova data del 30 giugno 2023, la sua volontà di voler usufruire del beneficio, indicando anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, con l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Lavoro. Accordo di rinnovo CCNL Dirigenti Terziario. Contributo welfare obbligatorio e tempistiche per la diffusione delle modalità tecniche.

Come noto, il 12 aprile scorso Confcommercio-Imprese per l'Italia e Manageritalia hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL del 31 luglio 2013 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (vedi ANGAISA Normative del 13.04.2023). L'intesa decorre dal 1° gennaio 2022 e sarà vigente fino a tutto il 31 dicembre 2025 e prevede che, limitatamente alle annualità 2024 e 2025, le aziende debbano mettere a disposizione in favore di ciascun dirigente un contributo welfare obbligatorio pari a € 1.000 all'anno, erogato solo al momento del suo effettivo utilizzo. In base all'accordo, tale importo sarà spendibile tramite la Piattaforma CFMT - istituita in attuazione delle intese raggiunte il 21 giugno 2021 - con l'obiettivo di rafforzare i servizi e le coperture definiti tempo per tempo dalle Parti in ambito del welfare contrattuale (quali, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, coperture assicurative, formazione). In aggiunta a tale importo, tramite sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale, il datore di lavoro potrà riconoscere ulteriori somme anche per altri servizi e prestazioni proprie del welfare aziendale. Le parti sociali hanno già avviato un confronto finalizzato all'elaborazione delle procedure che i datori di lavoro dovranno seguire per riconoscere il contributo welfare obbligatorio, nei tempi contrattualmente previsti (2024 e 2025).

Le modalità tecniche saranno diffuse entro il mese di ottobre 2023; sino alla fine del corrente anno, restano invece ferme le previsioni vigenti, che offrono ai datori di lavoro la possibilità di riconoscere volontariamente ai dirigenti un importo annuo, cosiddetto "credito welfare", anch'esso spendibile attraverso l'attuale Piattaforma CFMT e nell'ambito dei servizi da questa già messi a disposizione.

Lavoro. Controllo a distanza e rilascio del provvedimento autorizzativo.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con [nota n. 2572 del 14 aprile 2023](#), fornisce indicazioni in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell'articolo 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) della Legge n. 300/1970. In particolare, l'Ispettorato ribadisce che, fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l'installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall'accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti. L'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce, infatti, il percorso prioritario previsto dal Legislatore e la procedura autorizzatoria pubblica risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell'assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse. Le istanze dovranno contenere, quindi, la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo. L'assenza dell'accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo, se l'accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU, non può essere sostituita dall'eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori.

Lavoro. Trattamento di fine rapporto. Indice ISTAT marzo 2023

L'ISTAT, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2015=100, è risultato, per il mese di marzo 118,0.

Previdenza. INPS. Assegno Unico e Universale. Le istruzioni INPS alla luce degli incrementi previsti dalla legge di Bilancio. Circolare n. 41/2023.

Nella [circolare n. 41 del 7 aprile](#) scorso, l'INPS recepisce le novità dettate dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022, artt. 1, commi 357 e 358) che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, incrementa gli importi dell'Assegno Unico e Universale spettanti ai figli minori entro il primo

segue a pag. 4

continua da pag.3

anno di vita e quelli per i nuclei familiari numerosi. La norma – intervenendo sulla disciplina dettata dal [d.lgs. n. 230/2021](#) - ha inoltre stabilizzato gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni e conferma l'incremento dell'eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili. L'INPS, nell'emanare le prime indicazioni relative ai nuovi incrementi, fornisce anche utili esempi pratici. Occorre tenere presente la tabella (cfr. all. 1 alla circolare) che contiene i nuovi valori e le soglie d'importo dell'assegno previsti per il 2023, adeguati alle variazioni del costo della vita (ossia dell'indice dei prezzi al consumo).

Nuclei con figli di età inferiore a un anno

A partire dal mese di gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell'importo dell'Assegno Unico per ciascun figlio di età inferiore all'anno di età.

Nuclei familiari numerosi (con tre o più figli)

Sempre con la stessa decorrenza (gennaio 2023) l'incremento dell'importo dell'Assegno Unico nella misura del 50% viene riconosciuto anche per i nuclei con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni. In tale caso, l'aumento riguarda solo i livelli di ISEE fino alla soglia dei 43.240 euro. Nel caso di nuclei con almeno quattro figli, la maggiorazione mensile pari a 100 euro viene incrementata del 50% e, dunque, aumentata a 150 euro mensili.

Nuclei con figli disabili

La Legge di Bilancio 2023, nel rendere strutturale l'assetto delineato con il [D.L. 21 giugno 2022, n. 73](#), ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2023:

- ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l'Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
- le maggiorazioni in funzione del grado di di-

sabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

Modalità e termini di presentazione dell'ISEE

Come descritto nella [circolare INPS n. 132/2022](#), a partire dal 1° marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno unico e universale all'INPS entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l'onere di ripresentare una nuova per continuare a fruire dell'Assegno per tutto il periodo 2023. Questa semplificazione non riguarda, però, la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che dovrà invece essere presentata nel rispetto della scadenza annuale al fine di poter usufruire dell'importo completo.

Previdenza. INPS. Limiti di reddito per i periodi ulteriori di congedo parentale e per i periodi di congedo per i familiari dei portatori di handicap.

L'INPS, con [circolare n. 43 del 21 aprile](#) scorso, ha comunicato, per l'anno 2023, i limiti di reddito, per:

- l'indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall'art. 34, c. 3, del D. Lgs. n. 151/2001 (periodi di congedo parentale, ulteriori rispetto al limite massimo indennizzabile di 9 mesi e usufruiti entro i dodici anni di vita del figlio, indennizzabili a condizione che il reddito individuale del lavoratore richiedente sia inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione);
- l'indennità economica per i periodi di congedo straordinario, previsti dall'art. 42, c. 5, del D. Lgs. n. 151/2001, riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap.

Previdenza. INPS. Versamento ticket di licenziamento per le dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità.

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto modifiche agli articoli 54 e 55 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001), finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Conseguentemente, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.Lgs. n. 151/2001, ha diritto all'indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. L'INPS, con [messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023](#), precisa che le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo, intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell'obbligo di versare il ticket di licenziamento. Il datore di lavoro è tenuto all'adempimento contributivo per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino. L'obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data. Qualora l'obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio in esame, il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del citato messaggio senza aggravio di sanzioni e interessi.

PARTNER ANGAISA

Accordo-quadro ANGAISA /

Ecoped - Ridomus



Siamo lieti di annunciare che ANGAISA ha rinnovato l'accordo-quadro con ECOPEP - RIDOMUS, in funzione del quale le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati dai consorzi. I Consorzi ECOPEP e RIDOMUS fanno parte del Sistema SAFE, Hub Italiano dei Consorzi per le Economie Circolari, insieme Ecopower, Consorzio nazionale per la gestione di accumulatori esausti e PneuLife, Consorzio che garantisce il ritiro

dei PFU (pneumatici fuori uso) su tutto il territorio nazionale. ECOPEP è il Consorzio Nazionale per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), pile, accumulatori (Ri.P.A.) e attrezzature sportive e tempo libero; RIDOMUS è il Consorzio dedicato alla gestione dei climatizzatori domestici e industriali a fine vita. Nati nel 2006 per volontà di un numeroso gruppo di produttori, hanno come obiettivo la corretta gestione dei RAEE domestici e professionali attraverso un collaudato sistema di raccolta presso centri di raccolta comunali, distributori di AEE e utilizzatori professionali di AEE. Il sistema dei Consorzi ECOPEP e RIDOMUS

attraverso il servizio denominato "Easy-RAEE" può offrire a tutte le aziende distributrici associate ad ANGAISA la gestione completa degli aspetti burocratici legati ai diversi adempimenti previsti dalla normativa vigente, garantendo la raccolta dei RAEE ritirati presso i loro punti vendita ed il loro successivo trattamento presso gli impianti accreditati per la gestione dei RAEE.

La scheda di presentazione della convenzione ANGAISA è disponibile all'interno del [portale www.angaisa.it \(Area Soci/ Convenzioni\)](#).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).